

TI_GERICHTE 12.1997.104 vom 29. September 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.104

FR: TI_GERICHTE 12.1997.104 du 29 septembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.104 del 29 settembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.09.1997 12.1997.104

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00104 Lugano 29 settembre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.455 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 1 marzo 1996 da _____ contro _____ rappr. dall' avv. _____ in materia di revoca del sequestro che il Pretore, con sentenza 26 marzo 1997, ha accolto revocando il sequestro _____ dell'UEF di Locarno decretato il 21 febbraio 1996. Appellante la parte convenuta la quale, con appellazione 7 aprile 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di revoca del sequestro con protesta di spese e ripetibili. Mentre la controparte, alla quale l'atto di appello è stato intimato nelle vie rogatorie internazionali, non ha presentato osservazioni. Letti ed esaminati gli atti di causa Considerato in fatto ed in diritto che l'istante aveva chiesto la revoca del sequestro poiché, trattandosi di garantire crediti condominiali, gli stessi già erano garantiti dall'ipoteca legale dell'art. 712i CC e di conseguenza non vi era più spazio per un provvedimento di sequestro dal momento che l'art. 271 cpv. 1 vLEF permette il sequestro solo ed in quanto i crediti non siano garantiti da pegno; che il Pretore ha ritenuto che la sola possibilità di garantire con pegno un credito, e non la già effettiva esistenza di un pegno, non esclude la procedura di sequestro; che tuttavia ha ugualmente revocato il sequestro ritenendolo sproporzionato ed assurdo in riferimento all'esigua entità del credito; che tale ultima considerazione, pur permeata di praticità e di grande buon senso, non può supplire alla constatazione che la revoca del sequestro dipende dalla mancanza di una delle cause di sequestro nelle quali è pure compresa quella dell'esistenza di un pegno (Jäger , Commentaire de la LP, ad art. 279 n. 5); che, di conseguenza, accertata, come in concreto correttamente, l'inesistenza di una preesistente garanzia pignorizia, il Pretore non poteva far altro che respingere la domanda di revoca del sequestro fondata su quel fatto e caricare le tasse e le spese di giudizio così come l'indennità per ripetibili alla parte istante; che l'appello della parte convenuta va così accolto; Per i quali motivi visto gli art. 271 e 279 vLEF e, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L'appello è accolto e di conseguenza la sentenza 26 marzo 1997 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformata: 1. La petizione di revoca del sequestro è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese sono a carico dell'attore che rifonderà alla convenuta Fr. 500.- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a)tassa di giustizia Fr. 80.-

b)spese Fr. 20.- totale Fr.
100.- anticipate dall'appellante sono a carico della controparte che rifonderà alla
Comunione dei comproprietari _____ l'importo di Fr. 150.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.